

Militare Guardia di Finanza e pensione di anzianità



Quali sono le modalità di calcolo della pensione di anzianità alla data del 12.01.2019, ai sensi dell'art. 6 comma 2 D.lgs. n. 165/1997, nei confronti di un militare arruolato nel corpo della Guardia di Finanza in data 01.10.1985?

Sulla base degli elementi forniti nel quesito dal lettore, è possibile rispondere allo stesso nei termini che seguono, ricordando anzitutto come a far data dal 1992 il sistema pensionistico italiano ha subito cambiamenti radicali allo scopo di stabilizzare il rapporto tra la spesa previdenziale ed il prodotto interno lordo del Paese. Dapprima, con la **riforma Amato** di cui al D.lgs. n. 503/1992, sono state introdotte modifiche al sistema di **calcolo** delle **pensioni**, stabilendo l'elevazione del requisito di accesso alle pensioni di vecchiaia ed abrogando le pensioni c.d. *baby*.

Successivamente, con la legge n. 124/1993, sono state materialmente istituite le varie forme pensionistiche complementari, peraltro solo con riguardo a talune categorie di lavoratori e con esclusione del comparto difesa e sicurezza.

A seguire, con la riforma Dini di cui alla legge n. 335/1995, è stato modificato sostanzialmente il sistema di calcolo dei trattamenti di quiescenza, attraverso il

passaggio dal sistema retributivo a quello misto o contributivo puro, a seconda degli anni di servizio maturati alla data del 31 dicembre 1995.

Da tali provvedimenti è scaturito *i)* il passaggio al sistema contributivo puro, per tutti coloro che sono stati assunti dal 1 gennaio 1996 in poi; *ii)* l'applicazione del sistema c.d. misto, per coloro che al 31.12.1995 non avevano ancora maturato i diciotto anni di contributi; *iii)* la permanenza nel sistema di calcolo retributivo per coloro che al 31.12.1995 avevano già maturato almeno diciotto anni di servizio.

È evidente che, con riguardo al sistema di calcolo sub *ii)* di tipo misto o retributivo, il trattamento pensionistico sarà determinato dalla somma della quota di pensione corrispondente alle **anzianità** acquisite anteriormente al 31.12.1995, calcolata secondo il sistema retributivo e dalla quota di pensione derivante dall'anzianità successiva a tale data, calcolata secondo il sistema contributivo.

La riforma Monti - Fornero, emanata ai sensi dell'art. 24 del D.L. 06.12.2011 n. 201 (cosiddetto decreto Salva -Italia) ha poi previsto il passaggio al sistema contributivo pro - rata per tutti i lavoratori, in relazione alle anzianità maturate a decorrere dal 1 gennaio 2012, anche con riguardo a coloro che erano in precedenza rimasti al sistema retributivo puro.

Fatta questa generalissima premessa, occorre anzitutto chiarire che al **personale** del **comparto difesa** e sicurezza non si applicano i nuovi limiti di età anagrafica e di anzianità contributiva per andare in pensione stabiliti dalla legge Fornero; in sostanza al personale in servizio nelle Forze Armate e nelle Forze di Polizia si applicano requisiti previdenziali differenti da quelli generali vigenti per i dipendenti statali civili, e ciò in ragione delle specificità tipiche riconosciute al personale in divisa.

Ne consegue che, per il personale in esame e quindi anche per gli appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza, i requisiti necessari per il collocamento in pensione sono ancora regolati dal D.lgs. n. 165 del 30 aprile 1997 e successive modifiche ed integrazioni, che all'art. 6 stabilisce che il diritto alla pensione di anzianità si consegue secondo le disposizioni di cui all'art. 1 commi 25, 26, 27 e 29 della legge 8 agosto 1995 n. 335 e successive modifiche ed integrazioni.

A tali requisiti va aggiunta l'applicazione della finestra mobile prevista dalla legge n. 122/2010, secondo quanto chiarito da ultimo nella circolare INPS n. 62/2018.

In forza di quanto sopra, per conseguire la pensione di anzianità, il personale in servizio presso la **Guardia di Finanza** deve possedere quarantuno anni di anzianità contributiva a prescindere dall'età anagrafica posseduta, oltre all'applicazione della finestra mobile di 12 mesi e l'ulteriore posticipo di tre mesi ovvero, in alternativa, 35 anni di anzianità contributiva e l'età anagrafica di 58 anni, oltre all'applicazione della finestra mobile di 12 mesi.

Dai dati riportati nel quesito, non è dato conoscere la data di nascita del lettore, per cui, per sapere la data di decorrenza della pensione anticipata, occorrerà verificare se maturerà prima il requisito di 58 anni di età e 35 anni di contributi, ai quali andrà aggiunta la finestra mobile di 12 mesi, ovvero il requisito di 41 anni di contributi, oltre l'applicazione della finestra mobile di 12 mesi e l'ulteriore posticipo di tre mesi.

Per maggiore chiarezza, si specifica che, con l'entrata in vigore delle cosiddette "finestre mobili", il dipendente inoltra la domanda di pensione al raggiungimento dei requisiti previsti per accedere al trattamento pensionistico, ma prima di essere posto in quiescenza con diritto al trattamento, continua a permanere in attività di servizio per l'ulteriore periodo previsto dalla finestra mobile, percependo il relativo stipendio.

Conclusivamente e per completezza si ricorda che il personale della Guardia di Finanza che ha raggiunto entro il 31.12.2011 la massima anzianità contributiva prevista (aliquota massima di pensione pari all' 80% della retribuzione pensionabile) può accedere alla pensione di anzianità in presenza di un'età anagrafica di almeno 54 anni.

*Articolo tratto dalla consulenza resa dall'avv. **Chiara Romanelli***